



N. R.G. 2020/8118

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Immigrazione

Il G.U. dott. Fulvio Tancredi
nel procedimento promosso da
[REDACTED]
con l'avv. Igor Brunello, come da procura in atti,

contro

Ministero degli Interni
con Avvocatura distrettuale dello Stato

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ricorso per l'accertamento della cittadinanza italiana ex art. 1, comma 1 lett. b) legge 1991/92 o, in via subordinata, di apolidia

Il ricorrente proponeva ricorso avanti a questo Tribunale adito chiedendo l'accertamento del proprio preteso *status* di cittadino italiano per nascita o, in subordine, di apolide.

A sostegno della richiesta, il ricorrente esprimeva:

- 1) di essere stato riconosciuto alla nascita dal solo padre, cittadino bosniaco regolarmente residente in Italia, ottenendo pertanto un titolo di soggiorno, pur senza possedere il passaporto bosniaco;
- 2) che nel 2011 il padre ne aveva chiesto alle Autorità bosniache la registrazione fra la popolazione del proprio Paese, che era stata rifiutata per la mancata indicazione della madre sull'atto di nascita;
- 3) che, conseguentemente era stato chiesto al Comune di Vicenza, dove il nucleo familiare era residente, di registrarlo come cittadino italiano ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 91/1992;
- 4) che il suddetto Comune aveva chiesto in proposito un parere al Ministero dell'interno, senza ricevere riscontro (secondo la difesa dell'Amministrazione non è stata rinvenuta agli atti del Ministero alcuna richiesta da parte del Comune).
- 5) che il proprio procuratore ha rinnovato più volte la richiesta di iscrizione in Bosnia, con esito negativo a causa del difetto dell'indicazione della maternità;





6) che tale situazione lo espone quotidianamente ad una violazione dei propri diritti fondamentali.

La suddetta domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.

Ed invero, quanto alla domanda di cittadinanza italiana articolata ex art. 1, comma 1 lett. b) legge 91/92, va osservato quanto segue.

Secondo il Ministero resistente si tratterebbe di pretesa azionabile solo “*poco dopo la nascita del minore*” su istanza dei genitori presso il Comune di residenza.

La deduzione non è condivisibile.

Ed invero, alcuna norma subordina l'esercizio del diritto soggettivo *de quo* ad un termine, tanto meno decadenziale, tanto che anche l'Amministrazione resistente non indica la fonte normativa della propria contestazione, che risulta quindi sfornita di base giuridica.

L'acquisto della cittadinanza italiana per nascita di cui all'art. 1 legge 1991/921 (sia *jure sanguinis*, sia *jure soli*) è un diritto della personalità: un diritto soggettivo perfetto, di natura permanente e imprescrittibile, azionabile senza alcun limite di tempo, purché ne sussistano i presupposti (Cass. civ. sentenza n. 19428/2017).

Nel caso di specie, il ricorrente, che pacificamente non ha mai avuto un passaporto bosniaco, è nato in Italia senza aver acquistato la cittadinanza del padre (bosniaco).

Egli ha quindi diritto di vedere accertato il suo *status civitatis* sin dalla nascita, senza alcuna limitazione temporale, con conseguente infondatezza dell'eccezione avanzata dalla resistente.

Secondo la resistente il ricorrente, in quanto cittadino straniero nato in Italia e sempre vissuto in Italia, al compimento della maggiore età, avrebbe potuto esercitare la c.d. *electio civitatis* di cui all'art. 4, comma 22 legge 91/92.

Il richiamo della predetta norma non appare corretto.

L'art. 4 cit. si applica, infatti, solo ai cittadini stranieri (cioè titolari di una cittadinanza straniera) e quindi ai neo-maggiorenni nati in Italia che hanno seguito la cittadinanza dei genitori, mentre, nel caso di specie, il ricorrente non l'ha seguita (cfr. docc. 10-11-12-13).

Il ricorrente, semmai, sarebbe stato “*un apolide nato in Italia*”, ciò che, nell'attuale assetto normativo, sembra essere una contraddizione in termini, visto che chi nasce apolide in Italia, diventa cittadino per nascita ex art. 1, comma 1 lettera b) legge 1991/92 e non ha, quindi, bisogno, quando compie 18 anni, di effettuare alcuna *electio civitatis* ex art. 4, comma 2 legge 91/92.

Per scrupolo, va osservato che se anche il ricorrente avesse voluto avvalersi della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2 legge 91/92, non avrebbe potuto farlo, in quanto al compimento della maggiore età era privo di passaporto, con caduta nella irregolarità e perdita del permesso di soggiorno e del diritto di residenza.

Ciò gli precludeva qualsiasi accesso alla procedura di cui agli artt. 1, 3, 14 D.P.R. 572/1993, riservata ai neo-maggiorenni stranieri (cosa che lui non era) e regolari (cosa che nemmeno era).





Il ricorrente, invero, non è mai stato riconosciuto cittadino bosniaco (cfr. docc. 10-11-12-13).

Finché era minorenne, invero, la Questura gli ha rilasciato il permesso di soggiorno senza che avesse un passaporto (considerandolo convenzionalmente bosniaco), in applicazione del principio del prevalente interesse del minore di cui all'art. 3 Convenzione di New York del 1989 e dei principi affermati da note Circolari Ministeriali (in particolare la Circolare Ministero dell'Interno n. 17272/7 del 28/03/2008), ma questo non ha fatto di lui un cittadino bosniaco.

Circostanza, anzi, del tutto esclusa dal netto rifiuto opposto dalla Bosnia alla sua iscrizione tra la popolazione (cfr docc.10-11-12-13).

Ciò posto, del pari infondata è l'eccezione di parte resistente secondo cui, alla luce della legge sulla cittadinanza bosniaca, il ricorrente sarebbe, a ben vedere, un cittadino bosniaco per origine.

Va osservato, a tal fine, che per legge nazionale non si intendono, in questa materia, solo le norme scritte, ma anche le prassi applicative delle stesse, e cioè le loro consolidate interpretazioni (cfr. Manuale UNHCR, pag, 12).

Non è, in primo luogo vero, che egli avrebbe seguito la cittadinanza del padre ai sensi dell'art. 6, comma 3 legge cit.

Come evidenziato in ricorso (cfr. pagg. 4 e ss), la norma prevede che il minore nato all'estero da un solo genitore bosniaco acquisti la cittadinanza per origine solo se, senza questo acquisto, sarebbe apolide.

La legge bosniaca privilegia, quindi, la disciplina della legge del luogo di nascita del minore.

Se (e solo se), in base a quella legge, il bambino nasce apolide, allora interviene la legge bosniaca con la trasmissione della cittadinanza.

Il presupposto è, quindi, che la *lex loci* tolleri l'apolidia di chi nasce nel proprio territorio senza seguire la cittadinanza dei genitori, ciò che, in Italia, è del tutto escluso dall'art. 1 art. 1 comma 1 lett. b) legge 1991/92.

Va precisato che, se anche l'interpretazione qui prospettata fosse errata, il Governo bosniaco la applica costantemente, ritenendo che nessuna norma della legge sulla cittadinanza consenta al giovane di seguire la cittadinanza del padre (cfr docc.10-13).

La prassi applicativa (da considerarsi "legge nazionale") esclude pertanto che il ricorrente segua la cittadinanza del padre, con applicazione dell'art. 1, comma 1 lett. b) legge 1991/92.

Né si può ritenere che il mancato acquisto *de quo* sia precluso dall'art. 2 DPR 572/1993, quasi a ritenere che il ricorrente sia privo della cittadinanza bosniaca per negligenza dei genitori che avrebbero omesso dichiarazioni di volontà o adempimenti di formalità amministrative.





Il mancato riconoscimento della mamma (che ha causato il rigetto della domanda di iscrizione in Bosnia – cfr docc. 10-11-12-13) è una manifestazione di volontà inerente lo *status* di madre e le conseguenti responsabilità, ontologicamente e giuridicamente diversa sia da una formalità amministrativa, che da una dichiarazione di volontà avente ad oggetto l'acquisto della cittadinanza di un figlio (riconosciuto).

Né si può imputare al ricorrente, come fa l'Amministrazione resistente, di non aver effettuato la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 4 legge cittadinanza bosniaca, visto che il giovane ha tentato più volte di ottenere la cittadinanza attraverso questo *iter*, seppure con plurimi dinieghi (cfr. docc. 10.11.12.13), con la conseguenza che non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 2 DPR.

Ricorrono giustificati motivi, alla luce della natura della questione trattata, di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio

PQM

1) accerta e dichiara che il ricorrente [redacted] nato a [redacted] è cittadino italiano dalla nascita ex art. 1, comma 1 lett. b) legge 91/92 per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti;

2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi al ricorrente, al Pubblico Ministero ed al Ministero dell'Interno.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Venezia, lì 30.05.2022

Il G.D.

Dott. Fulvio Tancredi

